RG n. 950/2015

Repert. n. 2455/2019 del 23/09/2019

N. R.G. 950 / 2015

Registrato il: 17/10/2019 n.3647/2019 importo 401,00



## TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Sezione Civile

Oggi 20 Settembre 2019, alle ore 9:30, innanzi al GI. dott. Emilio Bernardi, per gli attori è presente l'avv. presente l'avv. la quale precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri scritti difensivi e si riporta alla comparsa conclusionale chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede, altresì, che la causa venga discussa.

Per la convenuta è presente l'Avv. in sostituzione dell'Avv. in sostituzione dell'Avv. in sostituzione dell'Avv.

comparsa conclusionale e nei verbali di causa, cui integralmente si riporta; impugna e contesta le difese di parte attrice, segnatamente evidenziando come la richiesta di risarcimento danni, ancorata all'illegittimo addebito di competenze che si ritengono non dovute, costituisca domanda nuova, sulla quale dunque non si accetta il contraddittorio, in tali termini essendo stata formulata solo in comparsa conclusionale, li dove nell'atto introduttivo veniva eziologicamente collegata al solo fenomeno usurario, dal c.t.u. escluso chiede, pertanto, che la causa venga trattenuta a decisione.

Il Got.

dato atto, alle ore 9:34, emette ordinanza al termine della trattazione degli altri procedimenti fissati sul ruolo, autorizzando i procuratori delle parti ad allontanarsi ed avvisandoli che verrà data lettura del provvedimento anche in loro assenza.

Il Got

dott. Emilio Bernardi



NOTE TO SERVICE

Successivamente, tornato all'udienza alle **ore 15:30**, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza:





Repert. n. 2455/2019 del 23/09/2019

Registrato il: 17/10/2019 n.3647/2019 importo 401,00

# TRIBUNALE DI PESCARA

RITO MONOCRATICO

(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara, Got dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile nº 950 del R.G.A.C.C. dell'anno 2015 vertente

#### **TRA**

p.t., corrente in Montesilvano (PE), (p.i. presso e nello studio dell'Avv. the le rappresenta e difende, giusto mandato apposto a margine dell'atto di citazione in giudizio,

Attrici

#### **CONTRO**

soc. coop. a r.l. (C.F. e P. I. con sede legale in in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pescara, presso lo studio dell'Avv. giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta,

Convenuta

OGGETTO: Contratti bancari



RG n. 950/2015

TES CA Serial#: 704b3d97824d0215

Repert. n. 2455/2019 del 23/09/2019

CONCLUSIONI: come da verbate d'udienza del 20/09/2019 n.3647/2019 importo 401,00

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Hanno quindi convenuto in giudizio l'istituto di credito al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze, remunerazioni, l'applicazione di interessi non dovuti sul c/c n. l'integrazione del fenomeno usurario, l'illegittimo incameramento da parte della convenuta dell'importo di € 20.288,69 e per sentirla condannare al pagamento di detto importo, nonché al risarcimento del danno patito in ragione di detta illecita condotta, da determinarsi sub judice, nonché ancora accogliere l'exceptio doli et nullitatis sollevata dalla garante.

2) A seguito di deposito di relativa comparsa, si costituiva la banca, chiedendo il rigetto della domanda, deducendo che in data 2.02.12 era ripassato tra le parti il contratto di apertura di conto corrente n°, che in data 12.06.12 era stata accordata alla correntista l'apertura di credito di € 70.000,00 con scadenza a revoca, da valere sul c/c n. € 250.000,00 per anticipi su fatture, crediti, effetti con scadenza a revoca, a valere sul c/c n. € 250.000,00 per altresì che il contratto di conto corrente, alla data di intrapresa del giudizio era ancora in essere e che sotto tale aspetto la domanda de qua era inammissibile, deducendo che dalla relazione di consulenza allegata dall'attrice era dato evincersi l'applicazione di usura sopravvenuta in alcuni trimestri (II, III, IV del 2013 e I, II, III del 2014), che nulla tuttavia rilevava ai fini della L.

n°108/1996. Argomentava poi di essersi attenuta alle direttive della Banca d'Italia e di avere in dotazione dal 2010 il sistema informatico di abbattimento automatico dei tassi finalizzato a

dotazione dal 2010 il sistema informatico di abbattimento automatico dei tassi finalizzato a scongiurare proprio il rischio di superamenti accidentali di quelli soglia. Argomentava che la formula matematica del Taeg utilizzata dalle attrici era abrogata dall'art. 161 D.Lgs. 385/93 (T.U.B.). Circa la capitalizzazione trimestrale, sosteneva la convenuta l'ammissibilità della relativa pratica secondo la delibera C.I.C.R. 9.02.2000 al verificarsi di due presupposti, ovverosia della espressa sua previsione contrattuale e della identità di trattamento tra interessi attivi e passivi.

Concludeva quindi, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda nella parte in cui era stata invocata la condanna alla refusione della somma indebitamente percepita di € 22.288,69, nonché nella parte in cui era stata fatta domanda di exceptio doli et nullitatis in riferimento alla garante, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda con condanna delle attici al pagamento delle spese di lite.

3) Nel corso del giudizio avveniva il deposito delle memorie istruttorie ex art.183 co. VI c.p.c. e, con ordinanza del 22.08.2016, resa fuori udienza, ferme le produzioni documentali, veniva disposta consulenza tecnica contabile.

All'esito dell'espletamento delle operazioni peritali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, di seguito, mutato il GI. titolare, assegnata la causa al magistrato onorario, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art.281 sexies cpc per la discussione orale, con termini per il deposito di note conclusionali.

All'udienza odierna, all'esito della discussione orale della causa e della camera di consiglio, veniva emessa la presente decisione.

- 4) Non è dato ravvisare ragionevoli motivi ai fini della modifica delle ordinanze in atti, segnatamente, in ordine alla ordinanza resa in data 22.08.2016, in cui è stata ritenuta inammissibile la questione sui giorni di valuta proposta da parte attrice solamente in sede di prima memoria autorizzata ex art.183 co. VI c.p.c.
- 5) Ciò posto, come dianzi premesso, la domanda attorea ha posto censure a riguardo dell'illegittimità sia dell'applicazione di tassi debitori di interesse superiori a quelli dovuti, sia della capitalizzazione trimestrale degli interessi, essendosi verificato anatocismo, sia delle commissioni di massimo scoperto e dunque, nel regime di cui all'art. 2 bis della L. 28-1-2009, n. 2, di conversione del D.L. 29-11-2008, n. 185, in vigore dal 29-1-2009, come emendato dal D.L.



RG n. 950/2015

Repert. n. 2455/2019 del 23/09/2019

Registrato il: 17/10/2019 n. 3647/2019 importo 401,00 disponibilità creditizia; sia del tasso effettivo globale di interesse, computato ogni elemento di costo, qualificabile come usurario ai sensi della L. 7-3-1996, n. 108, deducendo essere state conteggiate poste passive non dovute. Di qui la richiesta, previa declaratoria di nullità delle relative pattuizioni, di restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse nel periodo medesimo, maggiorate degli interessi legali, caratterizzandosi dunque la domanda, per il periodo indicato, come richiesta di rideterminazione del saldo.

6) Ora va innanzitutto dichiarata la inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito avanzata da parte attrice.

Dalla disamina della documentazione versata in atti (contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n. sottoscritto in data 02.02.2012; contratto di affidamento n. sottoscritto in data 12.06.2012; estratti conto del c/c numerato dal 2° trimestre 2012 al 3° trimestre 2014) resta accertato che il rapporto oggetto di causa era in corso al momento della notifica dell'atto di citazione e non chiuso.

Come noto, per costante orientamento della Suprema Corte, il correntista può esperire l'azione di ripetizione di indebito solo dopo la chiusura del conto corrente, verificandosi il pagamento inteso quale spostamento patrimoniale in favore della banca solo in quel momento (cfr. Cass. n.798/2013 e n.24418/2010).

D'altra parte è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro.

- 7) Pur essendo inammissibile la domanda di ripetizione di pagamenti indebiti formulata dalla correntista, deve essere esaminata la questione attinente alla rielaborazione del saldo di conto corrente e di relativa rideterminazione, oggetto della domanda di accertamento proposta.
- 8) Sotto tale aspetto della vicenda è stata espletata consulenza tecnica contabile dal Ctu nominato dott. Sulla scorta della sola produzione documentale ritualmente acquisita agli atti tesa alla rideterminazione del saldo del conto corrente, avuto riguardo all'intera durata del rapporto intrattenuto e ciò con riferimento alle questioni come sopra richiamate (ovverosia, sub 1), in caso di mancanza di pattuizione scritta o di clausole di riferimento ad "uso su piazza", applicando dall'inizio del calcolo (essendo il rapporto di cui si controverte comunque successivo al 9-7-1992, data di efficacia dell'art. 5 L. 154/92, trasfuso nell'art. 117 del T.U.B.) fino all'eventuale intervenuta pattuizione scritta (da evidenziarsi all'uopo dal c.t.u.) ovvero fino al termine del calcolo, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali, emessi nei dodici mesi precedenti, rispettivamente per le

RG n. 950/2015

Repert. n. 2455/2019 del 23/09/2019

operazioni attive e per quelle passive sper la banca), secondo il disposto dell'art. 117 del 1.03. importo 401,00 eventuali intervenute pattuizioni scritte, rilevati criteri di univoca determinabilità (pure da evidenziarsi dal c.t.u.) dell'ammontare del tasso d'interesse ultralegale legittimamente esigibile sulla base della documentazione contrattuale, riscontrando la correttezza delle relative applicazioni; con particolare riferimento a queste ultime, applicando comunque il tasso eventualmente modificato in senso favorevole per il cliente ed escludendo invece il tasso di interesse variato in senso peggiorativo per il cliente in mancanza di un valido patto di ius variandi in capo alla Banca, con riferimento alle prescrizioni della Legge n. 154/92, trasfuse negli artt. 117, 118 e 127 del T.U.B., sulla determinatezza convenzionale dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione, sulla necessità che l'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione sia espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente, sulla comunicazione al cliente delle variazioni in peius, il tutto a pena di inefficacia delle variazioni sfavorevoli; sub 2), includendo la capitalizzazione degli interessi in conformità alle modalità e criteri di cui alla Delibera CICR 9-2-2000, altrimenti escludendo ogni capitalizzazione; includendo nei conteggi le spese comunque denominate, addebitate dalla banca con cadenza periodica, assegnando ad esse la valuta convenuta, solo nel caso che tali spese risultino pattuite per iscritto; come ipotesi alternativa, escludendo comunque ogni capitalizzazione a far data dall'1-1-2014, ex art. 120 c. 3 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), come sostituito dall'art. 1 c. 629 L. 27-12-2013, n. 147; sub 3), in mancanza di pattuizioni scritte, escludendo dai conteggi le commissioni di massimo scoperto, ovvero, in caso di pattuizioni scritte (da evidenziarsi dal c.t.u.), conteggiando dette commissioni in conformità; altresì, dal periodo di vigenza (29-1-2009) dell'art. 2 bis della L. 28-1-2009, n. 2, di conversione con modificazioni del D.L. 29-11-2008, n. 185, come emendato dal D.L. 1-7-2008, n. 78, convertito con modificazioni in L. 3-8-2009, n. 102, e quindi (1-7-2012 per i nuovi contratti; 1-10-2012 per i contratti in essere) dell'art. 117 bis TUB, come introdotto dall'art. 6 bis D.L. 6-12-2011, n. 201, convertito in L. 22-12-2011, n. 214, come modificato dagli artt. 1 c. 1 bis e 1 c. 1 quater D.L. 24-3-2012, n. 29, convertito in L. 18-5-2012, n. 62, e disposizioni applicative del C.I.C.R. 30-6-2012, conteggiando le commissioni bancarie su fidi e scoperti in conto corrente solo se conformi le pattuizioni scritte (da evidenziarsi dal c.t.u.) a detta normativa, altrimenti escludendole dai conteggi; sub 4), sulla base di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108, comunque non applicabile alle pattuizioni anteriori alla data della sua entrata in vigore, per la determinazione del carattere usurario degli interessi, e per la conseguente esclusione di qualsiasi interesse, ai sensi dell'art. 1815 c.c. modificato, e della Legge n. 24 del 2001 di conversione del D.L. 394/2000, per la quale si qualificano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento, per cui non avranno rilevanza superamenti dei tassi soglia intervenuti nel corso del rapporto per effetto delle modifiche intervenute nella rilevazione dei tassi medesimi, qualificando come usurari, e dunque epurandoli dal ricalcolo, i tassi, ex art. 2 c. 4 L. 108/96 (come modificato dall'art. 8 c. 5 lett. d) D.L. 13-5-2011, n. 70 convertito in L. 12-7-2011, n. 106) superiori al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla g.u. relativamente alla specifica categoria di operazioni, aumentato della metà e, a decorrere dal 14-5-2011 (data di entrata in vigore del citato D.L. 70/2011), aumentato di un quarto, con l'aggiunta di ulteriori quattro punti percentuali e sempre che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali, pertanto provvedendosi a confrontare il tasso applicato, determinato tenendo conto, ex art. 644 c. 4 c.p., delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, ed il suddetto tasso medio stabilito negli appositi decreti ministeriali pubblicati con cadenza trimestrale sulla Gazzetta Ufficiale, operandosi tale



Repert. n. 2455/2019 del 23/09/2019

comparazione tra la specie di rapporto bancario per cui e causa e la perimente categoria di operazione indicata negli 401,00

9) Dalla disamina della documentazione in atti è dato evincersi che il contratto di apertura del c/c, sottoscritto dal correntista e dalla banca contiene le condizioni economiche regolanti il rapporto finanziario (tra cui Tasso creditore: T.A.N. 0,025% (T.A.E. 0,0250%); Tasso debitore: T.A.N. 13,500% (T.A.E. 14,1989%); C.D.F. (Commissione disponibilità fondi): 0,5000% trimestrale; Capitalizzazione delle competenze: Trimestrale).

anzidetti decreti ministeriali)

Si evincono inoltre dal contratto di affidamento sottoscritto dal correntista e dalla banca le condizioni economiche regolanti il rapporto finanziario (tra cui Tasso debitore entro fido: T.A.N. 11,65% (T.A.E. 12,1689%); Tasso di sconfinamento: T.A.N. 15,500% (T.A.E. 16,4244%); C.D.F. (Commissione disponibilità fondi): 0,5000% trimestrale; Affidamento € 70.000,00 a valere sul c/c 578037, valido fino a revoca; Capitalizzazione delle competenze: Trimestrale).

10) Ciò detto, il CTU nominato, nel rispondere sul primo quesito (analisi del conto corrente e, segnatamente degli estratti conto), ha riscontrato l'applicazione di condizioni economiche variate rispetto a quelle contrattualizzate, non rilevando né la preventiva autorizzazione scritta alla variazione, né la sussistenza di un giustificato motivo alla richiesta della medesima, né l'osservanza di una precisa formalità procedurale per la comunicazione di merito, non rinvenendo in atti documentazione comprovante l'invio e la ricezione della comunicazione di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Conseguentemente, non ha tenuto conto delle variazioni economiche in pejus.

Circa il quesito sub 2 in tema di capitalizzazione delle competenze, ha rilevato che i contratti di apertura del conto corrente di corrispondenza e quello di apertura di credito sono conformi alla delibera CICR del 09.02.2000 giacché prevedono un identico criterio di capitalizzazione trimestrale delle competenze che è stato utilizzato ai fini delle operazioni di ricalcolo.

Circa il quesito sub 3 in tema di commissioni il Ctu ha rilevato che quella di massimo scoperto non è stata né pattuita, ma neppure addebitata dall'Istituto di Credito, per cui è superflua ogni questione sul punto. Ha rilevato invece in tal senso che la C.I.V. (Commissione di Istruttoria Veloce) è stata applicata, sebbene non fosse stata fatta oggetto di specifica pattuizione (nel ricalcolo poi effettuato dal perito tale commissione è stata espunta). Ha rilevato che la C.D.F. (Commissione disponibilità Fondi) è stata pattuita, nella misura dello 0,5000% su base trimestrale.

RG n. 950/2015

Repert. n. 2455/2019 del 23/09/2019

Circa il quesito sub 4, in tema di verifica del TAEG (Tasso annuo effettivo globale), con 401,00 riferimento al contratto in questione, ha rilevato il Ctu che esso è stato convenuto nei limiti di legge ( quanto al contratto di conto corrente previsto al 16,42 % rispetto al tasso usura al 22,20 %; quanto al contratto di affidamento previsto al 14,36 % rispetto al tasso usura al 15,81 %).

- 11) Conclusivamente, dalla rielaborazione del conto corrente effettuata dal perito è emerso un ristorno in favore del correntista di complessivi € 7.955,83 ed è stato conseguentemente accertato che il saldo ricostruito, alla data del 30.09.2014, è pari ad € 40.100,66 a debito del correntista in luogo di € 48.056,49 a debito del correntista indicato dall'Istituto di Credito nell'estratto conto chiuso al 30.09.2014.
- 12) Non sussistono ragioni per discostarsi dalle valutazioni effettuate dal Ctu nominato, le quali, esenti da errori di calcolo e rese sulla base dei criteri indicati nei quesiti, resistono anche al lume delle osservazioni critiche, *hinc et inde* e, dunque, possono essere recepite dal Tribunale.
- 13) Nessun riscontro in ordine alle ulteriori domande, in particolare in ordine alla eccezioni sollevate dalla garante (*exceptio doli et nullitatis*).

Invero, ritenendo condivisibile quanto rappresentato sul punto dall'opposta, deve essere osservato che tali eccezioni avrebbero potuto essere esercitate nel momento in cui il beneficiario avesse inteso, con atto formale, escutere la garanzia, in presenza di una richiesta di adempimento da parte del creditore ed al fine di neutralizzare la relativa richiesta.

Sennonché nel caso in esame nessuna richiesta di adempimento si è verificata, né le garanzie sono state escusse.

Infine, in ordine alle ulteriori questioni risarcitorie manca ogni adeguato margine probatorio.

- 14) In definitiva, deve dichiararsi accertato che il saldo accertato al 30.09.2014 a debito del correntista ammonta ad  $\in 40.100.66$ .
- 15) Il parziale accoglimento delle domande attoree impone l'applicazione della reciproca soccombenza e giustifica la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del giudizio, ai sensi dell'art.92 c.p.c..



Repert. n. 2455/2019 del 23/09/2019

Registrato il: 17/10/2019 n.3647/2019 importo 401,00 Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con in corso di causa, vanno, invece, poste definitivamente a carico della convenuta, perché concernenti essenzialmente i calcoli riguardanti la domanda attorea parzialmente accolta.

## P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

- dichiara accertato che il saldo del conto corrente ordinario n° a debito della correntista alla data del 30.09.2014 ammonta ad € 40.100,66;
- rigetta le restanti domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio ;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto, come in atti.

Pescara, li 20 Settembre 2019

Il Got

Dott. Emilio Bernardi

Repert. n. 2455/2019 del 23/09/2019

Registrato il: 17/10/2019 n.3647/2019 importo 401,00